

Lettera Raccomandata

Spett.le  
FEDERCONSUMATORI  
Via Palestro, 11  
00185 – ROMA –

Spett.le Banca

\_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -

**Oggetto:**

**Adesione all'azione collettiva risarcitoria, c.d. *class action*** (art. 140 bis del codice del consumo) relativa alla ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze del contratto di apertura di credito con scoperto di conto corrente n° \_\_\_\_\_, acceso in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ presso la Filiale di \_\_\_\_\_ della Banca \_\_\_\_\_.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con telefono n. \_\_\_\_\_, con posta elettronica \_\_\_\_\_, nella qualità di associato a FEDERCONSUMATORI, con sede in Roma a Via Palestro, 11 nella persona del Presidente Rosario Trefiletti, espongo quanto segue:

- 1) tra il sottoscritto e l'istituto di credito di cui all'oggetto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;
- 2) che **l'Istituto bancario, dall'accensione del rapporto sino al \_\_\_\_\_, ha capitalizzato trimestralmente interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c.)**, nonostante che la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 e la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;

Tutto ciò premesso,

- 1) si invita e diffida l'istituto bancario a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebitato solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebitato seguendo la via contenziosa;
- 2) si autorizza Federconsumatori, nell'ipotesi di mancata restituzione da parte della banca, a chiedere nella instauranda Azione giudiziaria collettiva risarcitoria, anche in nome del sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 bis del codice del consumo, la restituzione degli interessi anatocistici e degli accessori, conferendogli sin da ora ampio mandato in tal senso, con riserva di integrazione di ogni documentazione occorrente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2008

In fede

\_\_\_\_\_